DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001569	**07/08/2026**

OGGETTO: UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 24/06/2026 DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DELL'AMBULATORIO SPECIALISTICO DI RADIODIAGNOSTICA PER IMMAGINI DENOMINATO "SRP SRLS". DETERMINAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001855 DEL 05/08/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 29 (ventinove) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 06/08/2026 13:39 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 06/08/2026 14:40* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 07/08/2026 10:30 Filomena BAVARO	*Firmato Digitalmente il 07/08/2026 10:15* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/08/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 07/08/2026 10:36
Filomena BAVARO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 24/06/2026 DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DELL'AMBULATORIO SPECIALISTICO DI RADIODIAGNOSTICA PER IMMAGINI DENOMINATO "SRP SRLS". DETERMINAZIONI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato (UOGRC) – Dipartimento Governo della Domanda e Offerta Sanitaria, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

VISTI:

- la Legge (L.) n. 241/1990, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 502/92, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";
- la Legge Regionale (L.R.) Puglia n. 36/1994, avente a oggetto "*Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*";
- la L.R. Puglia n. 38/1994, avente a oggetto "*Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- la L.R. Puglia n. 25/2006, avente a oggetto "*Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale*";
- la L.R. Puglia n. 39/2006, e in particolare l'art. 5, recante istituzione e individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale (DDG) ASL BA n. 2798 del 30/12/2009 relativa a poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- la DDG ASL BA n. 504 del 29/04/2020 avente a oggetto "*Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente*";
- la DDG ASL BA n. 2182 del 06/12/2021 avente a oggetto "*Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale - Integrazione d.D.G.504/2020*";
- la DDG ASL BA n. 1512 del 03/08/2022 avente a oggetto "*Modifica D.D.G. n. 1005 del 29.07.2020, D.D.G. n. 246 del 18.02.2021 e D.D.G. n. 2112 del 01.12.2021 relative all'organizzazione dipartimentale della A.S.L. Bari - Determinazioni della Direzione Aziendale*";
- la DDG ASL BA n. 454 del 29/02/2024 avente a oggetto "*Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7"*.

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 61 del 24/06/2026, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, notificata a questa Azienda con prot. n. 372433 del 25/06/2026, in pari data trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo generale ASL BA n. 86393 del 29/06/2026, avente a oggetto *""SRP S.R.L.S." (P. IVA 08060590729). Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi degli artt. 3 co. 3 lett. c), 8 co. 3 e 24 co. 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., dell'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 TC presso la struttura ubicata in Grumo Appula (BA) alla Via della Repubblica nn. 18/20/22."*, il competente Ufficio della Regione Puglia ha disposto di rilasciare in capo alla società "SRP Srls" *"l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine (art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) - n. 1 TAC 16 STRATI DELLA GE mod. OPTIMA CT 580RT tubo rx Mod.2374681-10 s/n 255565HM4, presso la struttura ubicata in Grumo Appula (BA) alla Via della Repubblica nn. 18/20/22, il cui Direttore Sanitario è il dott. (…), specializzato in Radiologia",* precisando che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente, oltre che al Comune territorialmente competente, in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di *Diagnostica per Immagini* senza utilizzo di grandi macchine, le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione

dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa alle apparecchiature grandi macchine;
- tale autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";*
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*";
- laddove applicabile i competenti Uffici Gestione Rapporti Convenzionali dell'ASL competente sono tenuti a espletare gli adempimenti di competenza relativi al censimento della struttura nel sistema *NSIS* e all'attivazione del codice *STS 11* identificativo della struttura, allo scopo di consentire l'attribuzione del relativo codice regionale;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società "*entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento*" dovrà rendere "*alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.*";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante*".

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 197671 del 13/04/2026, trasmessa a mezzo PEC in pari data e acquisita al protocollo generale ASL BA n. 52896 del 20/04/2026, avente a oggetto *"Liquidazioni mensili strutture specialistica ambulatoriale. Seguito a nota prot. n. 0731303/2025 del 31.12.2025"*, il competente Ufficio della Regione Puglia ha comunicato che:

"(…) Nelle more della revisione, in ottemperanza alle leggi regionali vigenti, dei criteri per la definizione dei tetti di spesa delle singole strutture accreditate e contrattualizzate per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale con oneri a carico del SSR, da effettuarsi entro il 30 settembre 2026 (con valenza a far data dal 1° gennaio 2027) in concertazione con le Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, si comunica che per l'anno 2026, allo specifico fine di tutelare l'affidamento degli Erogatori e contemperare gli interessi pubblici e privati nell'attuale fase transitoria, s'intendono confermati i tetti di spesa già definiti, per i singoli Erogatori, per l'annualità 2025. Tanto in considerazione, altresì, della necessità di superare, in ottemperanza al disposto normativo di rango superiore di cui alla L.R. n. 15/2025, quanto stabilito dalle pregresse deliberazioni di Giunta regionale in ordine alle cd. griglie di valutazione per le varie branche specialistiche, che devono intendersi, quindi, non più rispondenti all'attuale ratio legis. (…)";

- con nota prot. n. 285796 del 19/05/2026, trasmessa a mezzo PEC in pari data e acquisita al protocollo generale ASL BA n. 68003 del 21/05/2026, i competenti Uffici della Regione Puglia hanno comunicato che *"Si fa seguito alla circolare prot. n. 0197671/2026 del 13/04/2026, avente ad oggetto "Liquidazioni mensili strutture specialistica ambulatoriale. Seguito a nota prot. n. 0731303/2025 del 31.12.2025", per significare quanto segue in relazione agli accreditamenti intervenuti, nel corso dell'annualità 2025, nell'ambito della specialistica ambulatoriale privata accreditata. Preliminarmente, giova rammentare che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies". Sicché non può configurarsi, in capo a tutte le strutture accreditate, un automatismo alla stipula dei contratti ex art. 8 quinquies, atteso che l'accreditamento conferisce lo status di potenziale erogatore di prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. Tanto dovutamente premesso, si rappresenta che spetta alle Aziende Sanitarie Locali e, in particolar modo, alle Direzioni strategiche, la valutazione dei rispettivi fabbisogni assistenziali ai fini dell'assegnazione del tetto di spesa tra gli erogatori privati accreditati, in ragione alla qualità e quantità delle prestazioni offerte, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/1992. Pertanto, qualora nel corso del 2025 siano intervenuti nuovi accreditamenti già oggetto di contrattualizzazione per la medesima annualità, le strutture interessate potranno stipulare i contratti per l'anno 2026 solamente all'esito della necessaria valutazione, da parte della ASL, dello specifico fabbisogno, ferma restando l'invalicabilità del fondo aziendale. Di tale valutazione dovrà essere data evidenza nel provvedimento aziendale di riparto del fondo di remunerazione, atto nel quale dovrà emergere con chiarezza la motivazione delle scelte effettuate nonché i criteri utilizzati per valutare l'offerta assistenziale, anche in ottemperanza ai principi di trasparenza ed equità, attestati in particolare dal Direttore Sanitario della ASL. A tal proposito si richiamano le SS.LL. all'utilizzo di criteri trasparenti nella selezione degli erogatori da contrattualizzare, individuando formalmente parametri che tengano conto altresì delle particolari esigenze in materia di recupero delle liste d'attesa. Per quanto riguarda gli accreditamenti riferiti all'annualità 2026, si chiede di attendere le opportune disposizioni regionali, tenuto conto della prossima elaborazione dei nuovi criteri di ripartizione dei tetti di spesa in ottemperanza a quanto previsto dalle LL.RR. nn. 14 e 15 del 2025. La presente viene altresì trasmessa per conoscenza alla Sezione Accreditamento e Qualità, alla quale si richiede, per il futuro, di notificare alla scrivente Sezione i provvedimenti di accreditamento che saranno emanati, al fine di consentire una completa attività di monitoraggio. Si ravvisa inoltre l'opportunità, nei limiti della normativa vigente, di definire già nei provvedimenti di accreditamento il dies a quo per accedere alla contrattualizzazione, fermo restando, come già illustrato, che la qualificazione come struttura accreditata non comporta alcun automatismo alla stipula degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, rimanendo la stessa subordinata alle valutazioni di competenza delle Aziende Sanitarie Locali. A tal proposito si ravvisa l'opportunità che gli effetti dell'accreditamento ai fini della contrattualizzazione decorrano dall'anno successivo, al fine di evitare anomalie e garantire coerenza e logicità nell'attività di programmazione e di fissazione dei tetti di spesa. (…)"*;
- con nota prot. n. 392767 del 02/07/2026, trasmessa a mezzo PEC in pari data e acquisita al protocollo generale ASL BA n. 89710 del 06/07/2026, avente a oggetto *"Accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992. Chiarimenti in materia di rilascio delle codifiche nel sistema informativo Edotto a seguito di accreditamento istituzionale"*, il competente Ufficio della Regione Puglia ha comunicato che *"Nell'ambito delle attività di monitoraggio e programmazione dell'assistenza sanitaria sul territorio regionale, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti in ordine ai limiti e alle condizioni che governano l'attivazione dei flussi amministrativo-contabili e la sottoscrizione degli accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati, in ottemperanza alla normativa vigente. L'esigenza risponde alla primaria necessità di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la coerenza della spesa sanitaria con gli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale. In via preliminare, si intende rammentare il quadro normativo statale e regionale in materia di accesso ai rapporti contrattuali con il Servizio Sanitario Nazionale. Ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, l'ottenimento del provvedimento di accreditamento istituzionale da parte di una struttura sanitaria privata non costituisce titolo per l'instaurazione automatica di rapporti contrattuali con l'amministrazione, né genera diritto all'erogazione delle prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitaria Regionale e alla conseguente remunerazione. L'accreditamento, infatti, attribuisce esclusivamente lo status di potenziale erogatore, inserendo la struttura in un elenco di soggetti idonei con cui l'amministrazione pubblica ha la facoltà — e non l'obbligo — di contrattualizzare l'effettuazione delle prestazioni. L'effettiva sottoscrizione dell'accordo contrattuale, disciplinata dal successivo articolo 5-quinquies del medesimo decreto legislativo, rientra nella discrezionalità programmatoria delle Aziende Sanitarie Locali. Tale facoltà è nondimeno subordinata alla formale valutazione e certificazione, da parte delle Direzioni strategiche aziendali, della sussistenza di un reale e concreto fabbisogno assistenziale locale non soddisfatto dalle strutture pubbliche e private già contrattualizzate. Ne deriva che nessuna forma di sanatoria ex post potrà essere applicata a flussi di spesa privi di una preventiva programmazione del fabbisogno o che eccedano i limiti stabiliti per ciascun esercizio, con conseguente inopponibilità dei relativi oneri al bilancio regionale. Le Direzioni Generali sono direttamente responsabili della*

vigilanza sulla corretta applicazione di tali principi all'interno delle rispettive strutture aziendali. Vieppiù, tale attestazione deve integrarsi obbligatoriamente con il rispetto rigoroso dei tetti di spesa complessivi attribuiti a ciascuna Azienda e, quindi, con i limiti invalicabili imposti dal fondo di remunerazione, così come determinato e governato dai provvedimenti regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 1310/2025 e determinazione dirigenziale n. 496/2025), nei limiti del D.L. n. 95/2012. Sulla scorta di tale impianto regolatorio, si rammenta che il rilascio e l'attivazione della codifica regionale identificativa nell'ambito del sistema informativo regionale Edotto non possono essere disposti in via preventiva o automatica all'ottenimento dell'accreditamento. L'attivazione del codice rappresenta un'operazione strettamente subordinata al perfezionamento dell'accordo contrattuale, il quale a sua volta può essere stipulato solo a valle della formale certificazione del fabbisogno e nei limiti finanziari invalicabili del citato fondo aziendale di remunerazione. Eventuali attivazioni di codici informatici in assenza di un contratto attivo e di una certificata copertura finanziaria si porrebbero pertanto in contrasto con la normativa vigente. Pertanto, per quanto concerne i nuovi accreditamenti intervenuti, deve ritenersi consentito alimentare il flusso informativo ed il conseguente invio al Ministero della Salute esclusivamente con decorrenza successiva alla data di sottoscrizione del contratto. Quest'ultimo, pertanto, non potrà avere efficacia retroattiva, se si considera che l'erogatore è a conoscenza della possibilità di erogare prestazioni con oneri a carico del SSR solo a seguito della formalizzazione dell'accordo contrattuale ai sensi del Digs. n.502/1992 (…)".

RITENUTO di dover prendere atto della summenzionata D.D. Regionale n. 61/2026 e, per l'effetto, di non poter procedere, allo stato, in pedissequa ottemperanza al combinato disposto delle succitate disposizioni regionali prot. n. 197671/2026, n. 285796/2026 e n. 392767/2026, alla contrattualizzazione per l'erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per l'anno 2026, dell'ambulatorio denominato "SRP Srls", con sede in Grumo Appula (BA) alla via della Repubblica nn. 18/20/22, struttura accreditata per la branca specialistica *Radiodiagnostica per Immagini* a far data dal 25/06/2026, data di notifica della predetta D.D. Regionale n. 61/2026, fatte salve ovviamente diverse determinazioni che dovessero intendere assumere in merito i competenti Uffici Regionali.

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

D E L I B E R A

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

DI PRENDERE ATTO della summenzionata D.D. Regionale n. 61/2026 e, per l'effetto, di non poter procedere, allo stato, in pedissequa ottemperanza al combinato disposto delle precitate disposizioni regionali prot. n. 197671/2026, n. 285796/2026 e n. 392767/2026, alla contrattualizzazione per l'erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per l'anno 2026, dell'ambulatorio denominato "SRP Srls", con sede in Grumo Appula (BA) alla via della Repubblica nn. 18/20/22, struttura accreditata per la branca specialistica *Radiodiagnostica per Immagini* a far data dal 25/06/2026, data di notifica della predetta D.D. Regionale n. 61/2026, fatte salve ovviamente diverse determinazioni che dovessero intendere assumere in merito i competenti Uffici Regionali.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della UOGRC a mezzo PEC:
- al legale rappresentante del Centro "SRP Srls";
- alla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata e al Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità della Regione Puglia.

DI NOTIFICARE altresì, copia del presente provvedimento, a cura della UOGRC, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Direttore della AGRF ASL BA;
- al Direttore del DSS 05 ASL BA;
- al Direttore della UOSE ASL BA;
- al Direttore UVARP ASL BA;
- al Dirigente URP ASL BA;
- al RULA ASL BA.

DI DARE ATTO CHE tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla

Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Dipartimento di Prevenzione	Area Gestione Risorse Finanziarie
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi	U.O.Statistica ed Epidemiologia
U.V.A.R.P.	U.R.P. e UOS Privacy
Direzione Sanitaria	

PROPOSTA N.RO 20260001855 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001569 DEL 07/08/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Dirigente PTA	Tesoro Lucrezia Claudia	*Firmato digitalmente il 05/08/2026 14:28*
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	*Firmato digitalmente il 05/08/2026 14:34*